Relazione al disegno di legge

Contenimento dell'inquinamento luminoso, risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici

Fra il 1997 ed il 2003, numerose Regioni, segnatamente Veneto, Valle d'Aosta, Toscana, Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, ed Emilia Romagna, si sono dotate di una specifica normativa concernente la riduzione dell'inquinamento luminoso notturno. Altre regioni, non comprese nell'elenco, hanno inserito norme specifiche sull'argomento nelle leggi generali di tutela dell'ambiente. Norme di questo tipo, peraltro, sono state adottate da molto tempo anche all'estero: per la cronaca la prima normativa risale al 1958 ed è stata adottata in Arizona (USA).

Nel corso della passata legislatura, la Provincia autonoma di Trento, attraverso l'Assessorato all'Ambiente, ha seguito un percorso diverso nel tentativo di indurre le amministrazioni comunali, gli enti pubblici ed i privati, ad un comportamento più virtuoso, promuovendo una azione di informazione e predisponendo, in collaborazione con l'Associazione "Cielo buio" un Dossier di informazione e di indicazioni tecniche per intervenire sul problema. Tale documento è stato inviato a tutte le Amministrazioni comunali e diffuso nelle scuole e sono stati promossi specifici incontri al fine di sensibilizzare gli amministratori locali ed i progettisti. Peraltro i risultati non sono stati lusinghieri: l'apprezzabile sforzo di indurre comportamenti virtuosi attraverso la persuasione anziché adottando specifiche normative cogenti per tutti non ha trovato negli interlocutori l'interesse che era legittimo attendersi.

Per tale ragione appare ora opportuno dettare norme specifiche per affrontare, anche in Trentino, un problema che non può essere ulteriormente eluso.

Vi sono almeno quattro ordini di ragioni che spingono a farlo:

di natura <u>ambientale</u> (per questo si parla di "inquinamento" luminoso): gli ecosistemi naturali, quali flora e fauna, subiscono un danno dalle fonti luminose notturne, poiché interferiscono con il ciclo naturale notte/giorno (buio/luce). Qualche autore - ma l'argomento non è unanimemente accettato nella letteratura scientifica - ritiene che l'alterazione del ciclo buio/luce, attraverso una eccessiva illuminazione notturna - possa

- provocare disturbi anche all'uomo, ad esempio non concedendo un riposo notturno confortevole. Nelle città, ormai, sia a causa del rumore che della luce notturna eccessiva, per dormire occorre chiudere ermeticamente le serrande.
- 2. di natura economica: è stato calcolato che adeguando gli impianti di illuminazione notturna (stradali, insegne, e privati) ai suggerimenti avanzati dall'Associazione Cielobuio, associazione di professionisti e studiosi illuminotecnici che da molti anni studio il fenomeno dell'illuminazione notturna e del conseguente inquinamento luminoso prodotto, si ottiene un risparmio energetico attorno al 30% della spesa attuale. Stime sicuramente prudenti affermano che nel nostro paese si sperperano ogni anno dai 150 ai 200 milioni di euro a causa di difetti di progettazione, di realizzazione o di gestione di impianti di illuminazione o per l'uso di corpi illuminanti eccessivamente disperdenti. Rapportando tale dato ad una cittadina di 50.000 abitanti, si ricava un dato prossimo ai 200 mila euro/anno sperperati. Non si tratta di spegnere gli impianti esistenti, ma di razionalizzarli.
- 3. di natura scientifica: l'eccessiva illuminazione notturna e soprattutto la dispersione di luce proiettata verso il cielo - inutile ai fini dell'illuminazione del suolo, che è l'obiettivo di qualsiasi impianto di illuminazione notturna ostacola la ricerca astronomica, rendendo difficile l'osservazione della volta stellare in prossimità di centri fortemente illuminati. Si pensi soltanto che il più grande telescopio nazionale - il TNG Telescopio nazionale Galileo - è stato installato nelle isole Canarie e per studiare le aree remote dell'Universo gli astronomi sono costretti ad inviare apparecchiature nello spazio, con costi enormi, anche quando, se fosse salvaguardato il buio notturno, potrebbero essere sufficienti apparecchiature installate a terra.
- 4. di natura artistico-culturale: passeggiando nelle città, anche in luoghi pregevoli sotto il profilo artistico e monumentale, si può talvolta notare una illuminazione cervellotica, con fari che illuminano a giorno piazze e monumenti come se questi luoghi non assumessero con la penombra e l'oscurità una suggestione particolare che arricchisce il godimento offerto dalla visione diurna. Infine si vanno progressivamente perdendo gli antichi legami fra cultura popolare e cielo stellato. Anche non volendo parlare del fenomeno agostano delle "stelle cadenti", ormai inosservabile dai centri abitati ed al quale si riferiscono pregevoli brani letterari e poetici, ci si può limitare a segnalare l'inosservabilità di molte stelle e costellazioni negli ambienti urbani. Intere generazioni di scolari non sa ormai più distinguere

stelle e costellazioni semplicemente perché è quasi sempre impossibile farle loro osservare.

L'art.1 definisce le finalità e gli obiettivi che la legge vuole conseguire. L'art. 2 definisce il concetto di "inquinamento luminoso" e di "inquinamento ottico", anche ai fini di una univoca interpretazione delle norme. L'art 3 definisce i compiti della Provincia e dei Comuni, affidando alla prima quelli di natura programmatica e di controllo, ai secondi queli gestionali. L'art. 4 adegua la vigente legislazione urbanistica, segnatamente gli articoli 83 e 84 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) alle disposizioni introdotte con questa legge. L'articolo 5 detta norme a tutela degli Osservatori astronomici e delle aree protette. L'art. 6 introduce le norme tecniche per la realizzazione dell'illuminazione pubblica, ai fini del rispetto delle prescrizioni di questa legge. Si è volutamente scelto di stabilire con legge alcuni criteri di fondo - altri andranno necessariamente definiti in via regolamentare - anche per evitare che, in sede di regolamento, si tenda ad interpretare le norme di legge subendo eccessivamente il condizionamento del contingente, o di interessi particolari, anche professionali. L'art. 7 stabilisce i criteri per l'assegnazione dei contributi previsti dal Piano provinciale. L'articolo 8 detta norme sulla vigilanza e le sanzioni. L'art. 9 disciplina la copertura della spesa derivante dalla presente legge. L'art. 10 infine prevede una entrata in vigore differita, dopo sessanta giorni, anche per consentire una corretta opera di informazione, trattandosi in particolare di disposizioni tecniche in taluni casi anche complesse. Trattandosi di norme che incidono prevalentemente sull'azione di Enti pubblici e di progettisti, il termine di sessanta giorni appare congruo, soprattutto se rapportato all'urgenza di intervenire in questo settore.

dott. Roberto Bombarda consigliere provinciale

Trento, 19 maggio 2004